

IN EVIDENZA...

Lo scorso mese di aprile il Tribunale del lavoro di Torino ha emanato la prima sentenza italiana su Foodora, l'azienda tedesca fra le più importanti che si occupano di consegne di pasti a domicilio.

Il Tribunale ha respinto il ricorso di sei fattorini che avevano intentato una causa contestando l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro con Foodora, decisa dalla società dopo le proteste del 2016 per chiedere un trattamento economico e normativo più equo.

In sintesi, il giudice ha stabilito che i fattorini non sono dei dipendenti di Foodora ma dei lavoratori autonomi, e che di conseguenza l'azienda tedesca può decidere in ogni momento di interrompere il rapporto di lavoro. Ecco un nostro punto di vista.

"Foodora: una sentenza controversa"

La recente sentenza del Tribunale di Torino sul caso Foodora ha provocato diversi commenti dalle diverse sfumature tra chi resta ad aspettare che il quadro sia più preciso alla fine dei gradi di giudizio per dare una valutazione definitiva e completa e chi invece già è convinto che questo primo grado di giudizio della sentenza torinese sia sbagliato.

In realtà, sarebbe utile fare un ragionamento complessivo sul lavoro *on demand* svolto tramite *app*, perché ci aiuta già a cogliere diversi aspetti della vicenda legati anche alla sentenza Foodora.

Possiamo dire che paragonare in maniera stringente i *pony express* degli anni '80 e i fattorini delle varie piattaforme digitali della *gig economy* è sicuramente un errore.

La tecnologia è completamente diversa: oggi

siamo di fronte a un'applicazione per smartphone di un'azienda che gestisce al suo interno le consegne, le prenotazioni dei turni di lavoro, la chat



aziendale, il rapporto con i consumatori sia per quanto riguarda la consegna sia per la valutazione generale del servizio offerto, la gestione dei pagamenti e il monitoraggio (continuo) di chi fa le consegne tramite sistema GPS.

Se vogliamo considerare i tre indici utili a definire un rapporto di lavoro subordinato, cioè potere direttivo, disciplinare e di controllo,

allora sarebbe interessante capire bene perché un fattorino debba:

a) rispetto al primo indice, osservare le indicazioni dei turni di lavoro gestiti dalla piattaforma, quindi dall'azienda, e non scegliere in totale libertà di lavorare come e quando vuole;

b) rispetto al secondo indice, subire una discesa nella "classifica" dell'algoritmo delle prenotazioni dei turni di lavoro; ritardare la possibilità di prenotare i propri turni rispetto ai colleghi più "affidabili" sempre secondo l'algoritmo; avere una minore richiesta di lavoro da parte sempre della stessa piattaforma, quindi dall'azienda, quando un fattorino non può lavorare su richiesta dell'azienda per i picchi di lavoro, in determinati giorni della settimana o se ci si dimentica di "sloggarci";

b) rispetto al secondo indice, subire una discesa nella “classifica” dell’algoritmo delle prenotazioni dei turni di lavoro; ritardare la possibilità di prenotare i propri turni rispetto ai colleghi più “affidabili” sempre secondo l’algoritmo; avere una minore richiesta di lavoro da parte sempre della stessa piattaforma, quindi dall’azienda, quando un fattorino non può lavorare su richiesta dell’azienda per i picchi di lavoro, in determinati giorni della settimana o se ci si dimentica di “sloggarsi”;

to. Perché? La prestazione è personale non tanto per il coinvolgimento di collaboratori per svolgere in maniera secondaria l’attività di consegna quanto in riferimento al concetto di retribuzione sufficiente ripreso all’articolo 36 della Costituzione e all’articolo 2225 del codice civile che prevede la determinazione del corrispettivo in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo; è continuativa perché di fatto c’è una costanza nelle prestazioni di

finalità alla quale mira la piattaforma, cioè che la prestazione richiesta dall’azienda segua modalità di luogo (la consegna dal ristorante X al cliente 1, per esempio) e di tempo (scandito come previsione di consegna dall’app) o da contratto o di volta in volta dall’azienda.


Si può concludere ragionando sul fatto che è il modello di business di queste piattaforme a incidere molto sull’organizzazione del lavoro e sulla definizione dei contratti.

Si tende ad abbattere i costi fissi del lavoro perché i margini di ricavo sono minimi (?). Si tende quindi a scaricare i costi del lavoro sulle spalle dei lavoratori con condizioni precarie.

La Commissione europea insieme ai sindacati sta già lavorando all’aggiornamento della direttiva europea dei contratti prevedendo delle prime forme di tutela per i lavoratori delle piattaforme online ma il cammino potrebbe essere ancora lungo, viste anche le prossime scadenze elettorali a livello continentale.

Sarebbe opportuno invece che a livello nazionale si possano recepire queste prime indicazioni per garantire almeno delle tutele “ombrello” per tutti i lavoratori della gig economy e un rimando alla contrattazione collettiva per definire tutele e diritti per ogni singola piattaforma.

Mario Grasso
UILTuCS



Ancora, secondo l’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 15 giugno 2015 “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”

Crediamo che ci siano tutti gli elementi utili per far rientrare le collaborazioni della gig economy in un rapporto di lavoro subordinato.

lavoro diversamente dal contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile che prevede un contratto ad esecuzione istantanea dato che spesso, se non sempre, le prenotazioni dei turni vengono fatte con cadenza almeno settimanale o che chi lavora più assiduamente è costretto ad aprire una partita IVA per continuare a lavorare, data la grande mole di richieste di consegne a domicilio; è coordinata perché tra il lavoro del fattorino e l’attività dell’azienda c’è una connessione per il raggiungimento della